

TAR Roma 02/02/2000 n. 979

legge 109/94 Articoli 32 - Codici 31/bis.1

Va sospeso il provvedimento col quale il Consiglio superiore della magistratura nega l'autorizzazione ad un magistrato ad assumere l'incarico di componente di collegio arbitrale, attesa la vigenza dell'art. 45 del Capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - il quale richiede la necessaria presenza di un magistrato ordinario nel collegio arbitrale - fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina la camera arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., come sostituito dall'art. 9 bis D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, giuste le considerazioni espresse dalla Sezione con sentenza 16 febbraio 1999 n. 375, e per l'effetto va demandato al detto Consiglio superiore di procedere interinalmente ad una nuova valutazione della richiesta di autorizzazione alla stregua delle motivazioni della detta sentenza e in applicazione dei criteri generali dallo stesso stabiliti relativamente agli incarichi medesimi